

FORMULA 026

REGOLAMENTO ARBITRALE, ANCHE EX ART. 816-BIS C.P.C.

In data, presso la città di, in Via, n., sono presenti:

- il Sig. parte attrice;
- l'Avv. difensore di parte attrice;
- il Sig. parte attrice;
- l'Avv. difensore di parte convenuta;
- il Sig. Arbitro designato da parte attrice;
- il Sig. Arbitro designato da parte convenuta;
- il Sig. Arbitro con funzioni di Presidente.

Gli Arbitri dichiarano di accettare l'incarico per la celebrazione del presente arbitrato.

Le parti, assistite dai rispettivi difensori, d'intesa con gli Arbitri, convengono il seguente regolamento per lo svolgimento del procedimento arbitrale ed i compensi spettanti al Collegio.

- a) La sede dell'arbitrato, ad ogni effetto di legge, anche ai fini dell'eventuale impugnazione per nullità, è collocata nella città di, in Via, n. Le parti autorizzano gli Arbitri a celebrare le udienze in altri luoghi, con rinuncia ad ogni eccezione sul punto.
- b) Le parti depositeranno gli atti, unitamente alle relative produzioni documentali, presso l'Avv. designato quale Segretario del Collegio, in formato cartaceo, provvedendo altresì a trasmettere i medesimi a mezzo di posta elettronica certificata a ciascuno degli Arbitri ed ai difensori della controparte.
- c) Ogni comunicazione inerente il procedimento arbitrale sarà effettuata dal Collegio alle parti presso gli indirizzi e/o i recapiti di posta elettronica certificata indicati nei rispettivi atti costitutivi.
- d) Le parti si danno atto che il presente arbitrato ha natura rituale e dovrà essere deciso con pronuncia secondo diritto.
- e) Il compenso complessivamente spettante al Collegio è convenuto nella misura di € oltre accessori, ripartito tra gli Arbitri *a latere* nella misura del 30% ciascuno, con assegnazione al Presidente del 35% e del residuo 5% al Segretario del Collegio.
- f) Le spese prevedibili per il funzionamento del Collegio vengono quantificate in €,00, poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, fermo restando il vincolo di solidarietà. Esse dovranno essere corrisposte entro il termine di dieci giorni dall'odierna udienza. Qualora tale pagamento non venga effettuato, le parti non saranno più vincolate alla convenzione d'arbitrato, con riguardo alla controversia che ha originato il procedimento, ai sensi dell'art. 816-*septies* c.p.c.

Agli Arbitri vengono riconosciuti i più ampi poteri istruttori, anche al di fuori dei limiti sanciti dal codice civile e dal codice di procedura civile.